



**Ministero dell'Economia
e delle Finanze**



**Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio**



**Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti**



**Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali**



**Provincia autonoma
di Trento**

**ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

**ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PER LA
TUTELA DELLE ACQUE E LA GESTIONE INTEGRATA
DELLE RISORSE IDRICHE**

Roma, ottobre 2004

6

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

VISTA la direttiva comunitaria 76/160/CEE relativa alla qualità delle acque di balneazione;

VISTA la direttiva comunitaria 76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico;

VISTA la direttiva comunitaria 78/659/CEE relativa alla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;

VISTA la direttiva comunitaria 83/98/CEE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano;

VISTA la direttiva comunitaria 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

VISTA la direttiva comunitaria 91/676/CEE, concernente la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

VISTA la direttiva comunitaria 2000/60/CEE del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

VISTO il Regolamento CE n. 1685/2000 recante norme di attuazione del regolamento CE 1260/99, per la parte riguardante l'ammissibilità delle spese;

VISTO il Regolamento CE n. 2001/37/03 recante "disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente";

VISTI i Regolamenti CE n. 438/2001 e CE n. 448/2001 recanti norme di attuazione del regolamento CE 1260/99, per la parte relativa ai sistemi di gestione e di controllo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;


VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320, recante norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica e opere pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 che fissa i requisiti chimici e fisici per l'idoneità delle acque alla balneazione;

VISTA la legge 16 aprile 1987 n. 183 che, tra l'altro, ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988 n. 568 e successive modifiche ed integrazioni, recante il regolamento di attuazione del Fondo di rotazione di cui alla legge 183/1987;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, recante attuazione della direttiva comunitaria 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;



VISTA la legge 18 maggio 1989 n. 183 recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";

VISTA la legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante la legge comunitaria per il 1991 ed in particolare gli articoli 74 e 75;

VISTA la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 contenente i principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo, nonché la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la legge 5 gennaio 1994, n. 36 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modificazioni e integrazioni, concernente "Regolamento recante semplificazione e accelerazione della procedura di spesa e contabile";

VISTA la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante la legge comunitaria 1994 ed in particolare l'art. articolo 56;

VISTO l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni, che definisce gli strumenti della programmazione negoziata;

VISTA, in particolare, la lettera c) del suddetto comma 203 di cui al punto precedente che definisce e delinea i punti cardine dell'Accordo di Programma Quadro, quale strumento della programmazione negoziata per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati;

VISTA la legge 18 febbraio 1997, n. 24;

VISTO il decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, recante "disposizioni urgenti per favorire l'occupazione", con particolare riferimento all'articolo 6;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale del 27 febbraio 1995, n. 4/L e la legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 "Nuovo ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige";

VISTA la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 recante norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti nonché la legge 11 febbraio 1994 n. 109, "Legge quadro in materia di Lavori Pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli articoli 10 e 11 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 contenenti disposizioni in materia di servizi pubblici rientranti nelle materie di competenza provinciale;



VISTO il decreto del Presidente della Giunta Provinciale 30 settembre 1994 n. 12-10/Leg. contenente il regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26;

VISTO il decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, ed in particolare l'articolo 15, comma 4, che integra l'articolo 2, comma 203, lett. b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l'articolo 10, comma 5, del DPR 20 aprile 1994, n. 367;

VISTA la legge 30 giugno 1998, n. 208 (prosecuzione degli interventi per le aree depresse);

VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999);

VISTA la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000);

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) ed in particolare gli articoli 141 comma 4, 144 comma 17 e 109 comma 1;

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE e della direttiva 91/676/CEE" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n.59" e, specificatamente le attribuzioni dallo stesso conferite in materia inerente l'oggetto dell'Accordo;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. di approvazione del Testo unico delle Leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. contenente le disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti ai sensi dell'art. 55 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1;


VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano;

VISTE la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, recante norme sulla revisione dell'ordinamento del personale della Provincia Autonoma di Trento nonché il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 contenente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 31 luglio 2002, n. 179 "Disposizioni in materia ambientale";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio";

VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 29 luglio 1997 di approvazione del Piano Straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue;



VISTO l'art. 35 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3 e s.m. che detta disposizioni concernenti il servizio di depurazione e di fognatura e la deliberazione di Giunta provinciale n. 6868 di data 8 ottobre 1999 che ha definito le modalità e i criteri per la determinazione delle tariffe nonché le modalità di versamento;

VISTO il decreto del Ministro del Tesoro, Bilancio e P.E. del 21 ottobre 2000, recante modifiche delle procedure di pagamento del Fondo di rotazione;

VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente del 12 giugno 2003, n. 185, recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue, in attuazione dell'art. 26 e 2 del D.Lgs. n. 152/99;

VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 6 novembre 2003 n. 367 recante "Regolamento concernente la fissazione di standards di qualità dell'ambiente acquatico delle sostanze pericolose, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del Dlgs 11 maggio 1999, n. 152"

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 2 luglio 2004, n. 184 recante "Riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti";

VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1997 recante "Disciplina della programmazione negoziata";

VISTA la delibera CIPE del 21 aprile 1999, n. 55 recante "Integrazione del Comitato istituzionale di gestione e del Comitato paritetico di attuazione previsti dalla deliberazione del CIPE del 21 marzo 1997";


VISTA la delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 142 che, nel rispetto dei criteri previsti per la ripartizione dei fondi strutturali tra le aree dell'obiettivo 1 nonché della individuazione delle aree depresse nelle Regioni del Centro-Nord, fissa i criteri per il riparto di 3.500 miliardi di cui alla legge n. 449/98 (legge finanziaria 1999) destinati alle infrastrutture con delibera CIPE 4/99, con la finalità di ricondurre tutte le iniziative ad un disegno organico di sviluppo;

VISTA la delibera CIPE 25 maggio 2000, n. 44 recante "Accordo di Programma Quadro - Gestione degli interventi mediante applicazione informatica" come modificata dalla Delibera CIPE 3 maggio 2002;

VISTA la delibera CIPE 4 agosto 2000, n. 84 che fissa i criteri per il riparto e la finalizzazione di quote riservate alle agevolazioni industriali ai sensi del punto 1.1 della delibera n. 14/2000 e delle risorse riservate alle infrastrutture ai sensi del punto 3 della citata delibera, previste dalla legge n. 488/99 (legge finanziaria 2000), con destinazione prioritaria ai due assi della "mobilità sostenibile" e del "ciclo integrato dell'acqua e del riassetto idrogeologico";

VISTA la delibera CIPE 21 dicembre 2000, n. 138 che fissa il riparto delle risorse, pari a 8.430 miliardi di lire previste dalla legge finanziaria 2001, destinate alle aree depresse per il triennio 2001-2003, richiamando i criteri di cui alla delibera 14/2000;

VISTA la delibera CIPE 8 marzo 2001 n. 23 recante "Disposizioni per l'utilizzo delle risorse destinate al programma stralcio di cui all'articolo 141, comma 4, della legge 388/2000", la quale prevede che i Programmi Stralcio, nel caso di ricorso a



finanziamento pubblico, siano oggetto di appositi Accordi di Programma Quadro nell'ambito delle Intese Istituzionali di Programma, ai sensi della Legge 662/97;

VISTA la delibera CIPE 15 novembre 2001, n. 93, "Legge 388/2000 - Art. 141, comma 4 - Programmi Stralcio - Modifiche alla delibera 23/2001 e 52/2001";

VISTA la delibera CIPE 3 maggio 2002, n. 36 che, in attuazione dell'art. 73 della legge finanziaria 2002, provvede al riparto delle risorse, pari a 2.744,363 milioni di euro destinate alle aree depresse per il triennio 2000-2004;

VISTA la delibera CIPE adottata in data 2 agosto 2002 di modifica ed integrazione della delibera CIPE n. 16 del 28 marzo 2002 relativa al fondo per la promozione dello Sviluppo Sostenibile di cui all'art. 109 comma 1 della legge n. 388/2000, modificato dall'art. 62 della legge n. 448/2001;

VISTA la delibera CIPE n. 76 del 2 Agosto 2002 recante "Accordi di Programma Quadro - Modifica scheda-intervento di cui alla delibera n. 36 del 2002 ed approvazione schede di riferimento per le procedure di monitoraggio";

VISTA la Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro, emanata il 9 ottobre 2003 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione, Servizi per le Politiche di sviluppo territoriale e le Intese;

VISTA la delibera CIPE n. 20 del 29 settembre 2004 recante "Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - Rifinanziamento Legge 208/1998 periodo 2004-2007 (legge finanziaria 2004);

VISTO che, a norma dell'art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 381/74, come sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 11 novembre 1999, n. 463, il Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche vale anche, per il rispettivo territorio, quale piano di bacino di rilievo nazionale;

VISTO che, ai fini dell'attuazione dell'art. 5, comma 4, del D.P.R. 381/74 è stato sottoscritto da parte delle Province autonome, delle Regioni Veneto e Lombardia e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio un Protocollo d'intesa, finalizzato ad assicurare le modalità per il coordinamento e l'integrazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche relativo al territorio della Provincia Autonoma di Trento con la pianificazione di bacino prevista dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, in funzione anche della determinazione degli opportuni strumenti di raccordo per la compatibilizzazione degli interessi comuni alle Regioni e alla Provincia Autonoma di Bolzano il cui territorio ricade in bacini idrografici di rilievo nazionale;

VISTO il progetto preliminare di piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della provincia di Trento che è stato adottato in data 24 settembre 2004 dal Comitato paritetico, istituito con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 18 luglio 2003 e con deliberazione della Giunta provinciale 27 settembre 2002, n. 2315;

VISTA la delibera CIPE n. 95 del 4 agosto 2000 recante l'approvazione del quadro comunitario programmatico relativo alle aree ob. 2 per il periodo 2000 - 2006;

VISTO l'articolo 3 delle norme di attuazione del predetto progetto preliminare di piano generale di utilizzazione delle acque, articolo che disciplina le modalità di adozione, in

A

A



49

coerenza con il piano generale medesimo, dell'adeguamento del piano provinciale di risanamento delle acque ai principi di stabiliti nell'articolo 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

CONSIDERATO che alle finalità previste dal piano stralcio di cui all'art. 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 la Provincia autonoma di Trento ha provveduto mediante:

- la deliberazione della Giunta provinciale n. 5460 di data 12 luglio 1987 di approvazione del "Piano provinciale di risanamento delle acque" e successive modifiche;
- la determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente n. 111 di data 22 novembre 2001 di approvazione del "Programma di monitoraggio delle risorse idriche" in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 43, comma 1, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 12 di data 16 gennaio 2004 di adozione, in via definitiva, della classificazione dei corpi idrici in funzione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 283 di data 16 febbraio 2004 di individuazione delle aree sensibili ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e di adozione in via definitiva del documento concernente le misure di adeguamento degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili e scarichi industriali in aree sensibili;

CONSIDERATO che la Provincia autonoma di Trento con l'attuazione del presente accordo realizza pienamente le finalità previste dall'articolo 141 comma 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

CONSIDERATO che con risoluzione approvata il 4 giugno 2002 dalla Camera dei deputati si è impegnato il Governo, a seguito dell'emergenza idrica che coinvolge gran parte del territorio nazionale, a razionalizzare la gestione delle risorse idriche, semplificando le competenze e superando i settorialismi; a promuovere il risparmio idrico nei settori civile, agricolo e industriale; a favorire il riutilizzo irriguo e industriale delle acque reflue depurate; ad accelerare l'attuazione del servizio idrico integrato; ad accrescere la disponibilità di acqua per l'agricoltura; a realizzare gli interventi atti al superamento dell'emergenza idrica per gli usi civili e industriali; a promuovere la realizzazione e la ristrutturazione di grandi schemi idrici e di infrastrutture di accumulo a prevalente uso irriguo, inserendo urgentemente tali opere nel programma operativo dei grandi interventi;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e la Provincia Autonoma di Trento:

- ritengono urgente, ai fini dell'adeguamento agli obblighi comunitari, tutelare la qualità delle acque destinate al consumo umano con misure volte a superare la necessità di ricorrere alle deroghe ai parametri naturali, proteggere la qualità delle sorgenti e delle acque sotterranee che rappresentano il più importante patrimonio di acque destinate all'uso potabile e prevedere il controllo dell'inquinamento da fonti diffuse per consentire l'approvvigionamento di acque di qualità;
- ritengono urgente, in conformità alle indicazioni della Commissione europea, il ricorso ad un trattamento più spinto di quello secondario per contrastare



l'eutrofizzazione, dando così puntuale esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia del 25 aprile 2002;

- ritengono urgente la tutela delle acque superficiali e sotterranee con l'eliminazione delle sostanze pericolose, con particolare riferimento alle 32 sostanze individuate nell'ambito di applicazione della direttiva quadro 2000/60/CE;
- ritengono urgente la tutela delle acque per consentire la balneazione con l'adozione delle misure necessarie per rimuovere le cause dell'inquinamento, così da raggiungere i criteri di qualità indicati dalla normativa vigente e superare la necessità di ricorrere a deroghe;
- ritengono urgente tutelare la qualità delle acque dolci idonee alla vita dei pesci con l'adozione delle misure di miglioramento;
- ritengono urgente, ai fini della corretta gestione delle risorse, operare per coordinare gli usi delle risorse medesime, avvalendosi in modo sinergico delle varie fonti di approvvigionamento, razionalizzando i sistemi di raccolta e distribuzione in modo da utilizzare appieno la capacità di invaso nonché la riduzione delle perdite, migliorando altresì i sistemi di gestione e che in tal senso si adopereranno affinché tutti i soggetti coinvolti svolgano appieno le rispettive proprie competenze;
- ritengono utile incentivare la raccolta e l'utilizzo delle acque meteoriche, l'uso civile, irriguo ed industriale delle acque reflue depurate nonché il riutilizzo delle acque reflue industriali, anche attraverso adeguate previsioni normative, nel rispetto della diversità territoriale regionale e mediante la realizzazione di adeguati impianti di stoccaggio che ne permettano una gestione efficiente superando la stagionalità dei consumi irrigui;
- ritengono urgente adeguare infrastrutture e impianti esistenti così da meglio affrontare le situazioni di crisi avviando altresì la realizzazione di interventi infrastrutturali idonei ad affrontare i problemi della ciclicità e delle modificazioni climatiche;
- ritengono necessario completare il processo di riduzione del numero dei soggetti che intervengono nella gestione degli impianti sovracomunali delle acque reflue urbane dando attuazione alla riorganizzazione del servizio di fognatura e depurazione in Ambiti territoriali ottimali;
- ritengono strategico il risparmio idrico in coerenza con gli obiettivi della direttiva quadro 2000/60 a tenore della quale è necessario che le politiche dell'acqua incentivino adeguatamente gli utenti ad usare le risorse idriche in modo efficiente, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi ambientali della direttiva utilizzando anche con un'adeguata tariffazione differenziata;
- ritengono necessario promuovere tutte quelle azioni concrete volte al risparmio idrico nei settori civile, agricolo, industriale e di elaborare, mediante le strutture preposte alla raccolta e distribuzione, un piano di interventi per la manutenzione degli impianti per evitare sprechi e ottimizzare l'utilizzo dell'acqua, assicurando quando opportuno anche la realizzazione di reti duali;
- ritengono necessario unificare, semplificare e razionalizzare le competenze, prevedendo interventi sostitutivi in caso di inadempienza o manifesta inefficienza delle autorità preposte;
- intendono perseguire l'accelerazione del processo di riforma del servizio idrico sia per assicurare all'utenza prestazioni conformi ad elevati standard qualitativi e quantitativi, sia per perseguire una efficace politica di tutela e gestione della



risorsa idrica, garantendo al massimo le esigenze del consumatore, contemporaneamente alle esigenze di tutela ambientale e di salvaguardia delle risorse idriche;

CONSIDERATO che secondo quanto previsto dall'art. 55, comma 5; della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 e come ribadito dall'articolo 3 delle norme di attuazione del citato progetto preliminare di piano generale di utilizzazione delle acque, il Piano di Tutela delle acque di cui all'art. 44 del D.Lgs. n. 152/99 si configura in Provincia di Trento come adeguamento del Piano provinciale di risanamento delle acque ai principi stabiliti dall'art. 44 del D.Lgs. n. 152/99 (senza che esso assuma peraltro, in Provincia di Trento, valenza di piano stralcio di settore del piano di bacino) e quale sviluppo e approfondimento del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche;

CONSIDERATO che, nelle more della approvazione definitiva del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche e dell'adozione da parte della Provincia degli strumenti che costituiscono adeguamento ai principi dell'articolo 44 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, la Provincia Autonoma di Trento, gli Enti ed i soggetti competenti sono comunque chiamati ad adottare ed attuare le opportune misure per la salvaguardia ed il ripristino della qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei maggiormente a rischio;

CONSIDERATO che comunque è necessario provvedere al finanziamento e alla realizzazione di una serie di interventi negli stessi settori ritenuti urgenti ed indifferibili;

RITENUTO strategico inoltre che le attività di distribuzione degli usi irrigui siano gestite secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità da parte dei soggetti che gestiscono la predetta attività di distribuzione sul territorio provinciale;

RITENUTO necessario che i nuovi gestori dei servizi idrici vengano individuati nel rispetto della normativa comunitaria;

CONSIDERATO che la Provincia Autonoma di Trento si è impegnata ad assicurare che l'erogazione dei servizi e la gestione delle relative reti, degli impianti e delle altre dotazioni sia affidato in modo che sia garantito l'equilibrio economico della gestione tenendo conto del bacino di utenza, del piano degli investimenti e dei livelli tariffari previsti;

CONSIDERATO che, nel territorio della provincia di Trento il quadro giuridico di riferimento del presente Accordo è costituito, oltre a quanto precedentemente esposto, in particolare dal piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP), approvato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e degli articoli 5 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica e opere pubbliche), come da ultimo modificato dal decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463;

CONSIDERATO che, il predetto piano generale è diretto a programmare l'utilizzazione delle acque per i diversi usi e contiene le linee fondamentali per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua, con particolare riguardo alle esigenze di difesa del



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

9

suolo, e per la tutela delle risorse idriche. Il piano generale concorre a garantire il governo funzionalmente unitario dei bacini idrografici di rilievo nazionale nei quali ricade il territorio provinciale. Esso tiene luogo dei piani di bacino di rilievo nazionale previsti dalla legge 18 maggio 1989 n. 183 e di qualsiasi altro piano stralcio degli stessi, ivi compresi quelli prescritti da leggi speciali dello Stato;

CONSIDERATO che l'Accordo di Programma Quadro costituisce un impegno tra le Parti contraenti per porre in essere ogni misura anche finanziaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concertate, secondo le modalità previste nell'Accordo stesso;

RICORDATO che il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio ha ripartito a favore della Provincia Autonoma di Trento, sulla base della estensione territoriale e del numero degli abitanti delle singole regioni a valere sulle Leggi n. 388/2000 e n. 448/2001, la somma di € 4.852.164,22;

RICORDATO che il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio ha ripartito a favore della Provincia Autonoma di Trento € 831.943,20 di cui € 376.083,91, per il triennio 2001-2003 e € 455.859,29 per il triennio 2002-2004, in attuazione dell'art. 62 comma 14 bis del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152 per le finalità di monitoraggio e studio necessarie per l'attuazione del su indicato decreto;

RICORDATO che l'art. 144, comma 17, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio un limite di impegno quindicennale in favore della Provincia Autonoma di Trento di € 111.956,67 a decorrere dal 2002 e di ulteriori € 110.780,00 a decorrere dal 2003, finalizzato all'avvio della gestione del Servizio Idrico Integrato. L'utilizzo delle risorse è subordinato allo snellimento delle procedure attuative cui si dovrà provvedere a livello governativo;


RICORDATO che le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano hanno prospettato la necessità di ripartire le risorse sopra richiamate e che tale riparto sarà completato con i necessari provvedimenti;

RICORDATO che alla realizzazione degli interventi individuati dal presente Accordo concorrono al finanziamento lo Stato e la Provincia Autonoma di Trento nelle misure descritte in dettaglio negli elaborati allegati;

RITENUTO necessario prevedere nel presente Accordo, l'utilizzo di tutte le risorse disponibili ivi comprese quelle di cui agli articoli 144 comma 17 e 109 della legge 388/2000, nonché quelle previste dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 che in parte rfinanzia l'articolo 1 comma 1 della legge 426 del 1998 e l'articolo 49 della legge 448 del 1999, subordinando l'utilizzo di tali risorse all'effettiva disponibilità dei relativi fondi;

RITENUTO necessario individuare separatamente gli interventi la cui copertura finanziaria è immediatamente disponibile e gli interventi la cui copertura finanziaria è subordinata a specifici adempimenti;

RITENUTO di dover suddividere il presente Accordo di Programma in due Titoli per un miglior coordinamento delle azioni e delle attività previste;



VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 recante norme di attuazione dello Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale, ed in particolare visto l'articolo 12;

VISTO l'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 recante "Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino Alto Adige e delle Province Autonome di Trento e Bolzano con le riforme tributarie";

VISTE le norme di attuazione di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;

VISTA l'Intesa istituzionale di programma tra il Governo e la Provincia autonoma di Trento stipulata in Roma il 24 aprile 2001;

VISTA la deliberazione n. 2396 di data 22 ottobre 2004 della Giunta provinciale che approva il presente Accordo di Programma Quadro;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI STIPULA IL PRESENTE
ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
PER IL SETTORE DELLA TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE
RISORSE IDRICHE

TRA


- il Ministero dell'Economia e delle Finanze
- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
- la Provincia Autonoma di Trento

Nel quadro dell'Intesa Istituzionale di Programma;

h

[Signature]

[Signature]



[Signature]

Articolo 1
Recepimento delle premesse

1. Le Premesse di cui sopra e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

QUADRO DEGLI OBIETTIVI E DELLE AZIONI

Articolo 2
Obiettivi

1. Il presente Accordo, nel rispetto delle disposizioni delle direttive comunitarie e delle leggi nazionali, regionali e provinciali perseguè gli obiettivi di seguito indicati, nel pieno rispetto delle competenze attribuite, sulla base della legislazione vigente, a ciascun sottoscrittore relativamente alla materia e agli interventi contenuti nel presente accordo:
- a) tutelare i corpi idrici superficiali e sotterranei perseguendo, per gli stessi, gli obiettivi di qualità indicati nella direttiva comunitaria 2000/60/CEE in modo da migliorare l'ambiente acquatico, proteggere e salvaguardare tutti gli ecosistemi connessi ai corpi idrici;
 - b) ripristinare la qualità delle acque superficiali e sotterranee così da renderle conformi agli obiettivi di qualità ambientale e a specifica destinazione idonee ai sensi del D.lgs. 152/99;
 - c) ridurre l'inquinamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei dando attuazione alle direttive comunitarie 76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico, 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati da fonti agricole;
 - d) incentivare una politica unitaria di gestione delle risorse mirata all'utilizzo sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine dei corpi idrici, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, garantendo l'uso plurimo attraverso l'integrazione tra le diverse tipologie di utilizzo;
 - e) soddisfare i fabbisogni idrici sull'intero territorio per i vari tipi di utilizzo, fornendo risorse di idonea qualità;
 - f) incentivare la riduzione dei consumi idrici e il riutilizzo delle acque reflue depurate;
 - g) stimolare l'attuazione della riforma della gestione dei servizi idrici mediante il perseguimento di obiettivi di efficienza promuovendo azioni di razionalizzazione e assicurando l'affidamento del servizio nel rispetto delle normative comunitarie;
 - h) garantire un idoneo sistema di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee.
2. Il presente Accordo di Programma è finalizzato al raggiungimento dei predetti obiettivi nonché al superamento delle situazioni di maggiore criticità attraverso l'adozione di specifiche azioni e attività.


Articolo 3
Tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Provincia Autonoma di Trento concordano e sviluppano specifiche azioni miranti a tutelare i corpi idrici



mettendo in campo risorse finalizzate al rilevamento delle caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche e biologiche dei corpi idrici della provincia di Trento, adeguati per il monitoraggio qualitativo e quantitativo della risorsa, come indicato nell'Allegato 1 al D.Lgs n. 152/99.

2. La Provincia Autonoma di Trento assicura la tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei perseguendo come previsto dalla Direttiva 2000/60 entro l'anno 2015 l'obiettivo "buono" come definito dal D.lgs 152/99, nel rispetto delle previsioni temporali intermedie stabilite. A tal fine lo Stato e la Provincia Autonoma di Trento si impegnano a completare il recepimento della normativa comunitaria. In particolare per definire gli obiettivi puntuali in materia di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, nonché per individuare misure ed interventi, lo Stato e la Provincia Autonoma di Trento ritengono necessario accelerare il processo di pianificazione. A tale fine il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e le Autorità di Bacino operano in sintonia, secondo i criteri di leale e proficua collaborazione, con le strutture tecniche della Provincia Autonoma di Trento;
3. Ai fini di assicurare la tutela qualitativa dei corpi idrici superficiali e sotterranei, lo Stato e la Provincia Autonoma di Trento si impegnano a dare attuazione alle direttive comunitarie 76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico, 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e 91/676/CEE concernente la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati da fonti agricole, attraverso interventi volti al controllo dell'inquinamento determinato dagli insediamenti industriali, dagli insediamenti civili e dalle attività agricole.
4. In particolare si impegnano a mettere in atto le seguenti azioni:
 - a) per quanto riguarda la direttiva 76/464/CEE si impegnano a incentivare l'innovazione dei cicli produttivi ai fini dell'applicazione di tecnologie meno inquinanti atte a eliminare l'impiego delle sostanze pericolose, nonché a incentivare lo sviluppo di tecniche di trattamento atte a assicurare una maggiore efficienza di rimozione degli inquinanti dagli scarichi, evitando nel contempo il trasferimento dell'inquinamento dalle acque ad altri comparti ambientali. Si impegnano, inoltre a fissare, nell'ambito dell'autorizzazione allo scarico, ovvero dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs 372/1999 limiti specifici agli scarichi di sostanze pericolose sia in termini di concentrazioni massime ammissibili, sia di flusso di massa;
 - b) per quanto riguarda la Direttiva 91/271/CE secondo il disposto dell'art.5, paragrafo 5, si impegnano ad assoggettare gli agglomerati siti nel territorio provinciale drenanti in area sensibile agli obblighi previsti per le aree sensibili medesime in particolare accelerando l'attuazione degli interventi di fognatura, collettamento e depurazione dando atto inoltre di quanto disposto dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 238 di data 16 febbraio 2004;
 - c) per quanto riguarda la direttiva 91/676/CEE si impegnano a verificare la necessità di designare aree vulnerabili sulla base dei criteri previsti dalla legislazione comunitaria e nazionale di attuazione, adottando in tal caso, ove ne ricorrano i presupposti, i programmi di azione necessari a prevenire l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee causato da nitrati da fonti agricole, nonché i fenomeni eutrofici. Si impegnano altresì a dare piena attuazione ai programmi di azione ed a quanto previsto dal codice di Buona Pratica Agricola, la cui approvazione è stata riservata alla competenza della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., per le finalità di cui all'art. 19, commi 5 e 7 del D.Lgs. n. 152/1999, fatto salvo quanto stabilito in materia dal Piano di sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Trento 2000-2006;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- d) nell'ambito del Piano di Sviluppo rurale 2002-2006 si impegnano, inoltre, a dare priorità all'applicazione delle misure volte alla riduzione degli apporti azotati e alla adozione di forme di gestione dei suoli mirate alla minimizzazione dei rilasci di azoto, nonché alle misure volte alla riduzione dei rilasci di sostanze pericolose contenute nei fitofarmaci.
5. La Provincia Autonoma di Trento fornisce, le informazioni richieste per ottemperare agli obblighi di informazione di cui alle direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE, 76/464/CEE, in conformità a quanto stabilito ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 del D.Lgs. 152/99.
 6. Per assicurare la tutela quantitativa dei corpi idrici, la Provincia Autonoma di Trento, nell'ambito degli strumenti di coordinamento previsti dallo Statuto e dalle norme di attuazione, si impegna a rivedere le concessioni alle derivazioni, assicurando il minimo deflusso vitale nei corpi idrici superficiali e limitando i prelievi da falda ai quantitativi consentiti dall'esigenza di garantire l'equilibrio del bilancio idrico.
 7. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Provincia Autonoma di Trento possono stipulare uno o più accordi integrativi.

Articolo 4


Ripristino e tutela dei corpi idrici pregiati

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Provincia Autonoma di Trento possono concordare e sviluppare specifiche azioni miranti a tutelare corpi idrici di particolare pregio tra cui i seguenti:
 - *Fiume Noce e Avisio;*
 - *Laghi tra cui i seguenti: lago di Garda, lago di Caldonazzo, lago di Ledro, lago Serrai, lago di Toblino, lago di Cavedine, lago di Levico.*
2. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Provincia Autonoma di Trento possono concordare e sviluppare specifiche azioni miranti alla ricostruzione di ambienti umidi funzionali al ripristino delle valenze ambientali ed ecosistemiche caratteristiche delle zone umide naturali. Tali azioni rientrano nelle attività previste relative al progetto comunitario sulle Wetlands guidato dall'Italia nell'ambito della strategia comune di implementazione della direttiva 2000/60/CE.
3. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Provincia Autonoma di Trento possono stipulare uno o più accordi integrativi.

Articolo 5

Riduzione degli scarichi di sostanze pericolose

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Provincia Autonoma di Trento possono concordare e sviluppare specifiche azioni miranti a ridurre lo scarico nelle acque delle sostanze pericolose di cui alla direttiva 76/464/CEE, nonché delle ulteriori sostanze pericolose individuate dalla Decisione n. 2001/2455/CE, derivanti da attività industriali, nonché ad eliminare gli apporti agli impianti di depurazione di acque reflue urbane derivanti dal conferimento ad essi di rifiuti liquidi provenienti da settori industriali.
2. Per le finalità di cui al precedente punto 1 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Provincia Autonoma di Trento possono stipulare uno o più accordi integrativi.



Articolo 6
Gestione integrata della risorsa idrica

1. La Provincia Autonoma di Trento, in conformità con il Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche nel territorio della provincia di Trento e del proprio Piano di tutela delle acque individua le criticità nell'uso della risorsa, adottando idonee misure di risparmio, riduzione e controllo dell'estrazione e derivazione, tenendo conto degli obiettivi di qualità stabiliti ai sensi delle norme vigenti, in particolare dall'art. 60 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.
2. Nel rispetto del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, ai fini della corretta gestione delle risorse la Provincia Autonoma di Trento pone in essere le azioni necessarie per razionalizzare i sistemi di raccolta e distribuzione in modo da sfruttare a pieno le capacità d'invaso, migliorando altresì i sistemi e gli strumenti di gestione.
3. La Provincia Autonoma di Trento, in attuazione della legge provinciale n. 6 del 2004 (artt. 10 e 11) si impegna a perseguire forme organizzative e gestionali di razionalizzazione dei servizi pubblici con particolare riguardo al servizio idrico, nel rispetto del Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche e delle norme comunitarie.
4. La Provincia Autonoma di Trento provvederà ad attuare gli interventi di riciclo e riutilizzo dell'acqua nel rispetto di quanto previsto dal Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche, delle disposizioni per il risparmio e per il riutilizzo delle risorse idriche di cui all'art. 60 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1, avuto anche riguardo a quanto stabilito dal D.M. 12 giugno 2003, n. 185.
5. Per le finalità di cui ai precedenti punti il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Provincia Autonoma di Trento possono stipulare uno o più accordi integrativi.

Interventi con copertura immediata

Articolo 7
Modalità di finanziamento e caratteristiche degli interventi

1. Il presente Accordo di Programma è finalizzato a superare le situazioni di maggiore criticità, attraverso l'attuazione degli interventi riportati nella relazione tecnica, di cui all'Allegato F, parte integrante del presente Accordo di Programma Quadro
2. Al tal fine con il presente Accordo di Programma è assicurato il concorso finanziario dell'Unione Europea, dello Stato e della Provincia Autonoma di Trento.
3. In particolare il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio concorre alla copertura finanziaria attraverso il riparto, ulteriore rispetto a quello già effettuato nell'anno 2000, delle risorse di cui ai decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio GAB/DEC/089/2001 del 3 maggio 2001 e GAB/DEC/059/2002 del 2 Settembre 2002.
4. Negli allegati A-E del presente accordo sono riportati per ogni settore gli elenchi degli interventi previsti. Per ogni intervento viene indicato:
 - a) il costo stimato
 - b) i tempi di attivazione ovvero l'appartenenza ad una delle seguenti classi:
 1. "Immediata", ovvero subito tramite il presente accordo, finanziati con risorse immediatamente disponibili. Per questi interventi sono redatte le apposite schede di intervento previste dalle delibere CIPE 44/2000 e 76/2002, di cui all'allegato 1;



2. "Differita", ovvero attivati tramite le procedure indicate al successivo art. 19 comma 3 del presente accordo, finanziati con risorse non disponibili alla data della stipula del presente accordo;
5. Gli interventi di cui agli allegati sono inseriti nel Piano Straordinario di cui all'art. 6 della legge 23 maggio 1997, n° 135.

Articolo 8

Interventi urgenti per la tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

1. Sono individuati nell'Allegato A gli interventi di fognatura, collettamento e depurazione compresi nel programma stralcio degli interventi di cui all'art. 141 c. 4 della legge 388/2000 nonché ulteriori opere nel frattempo individuate come urgenti.
2. I sopraindicati interventi sono realizzati con le risorse di cui alla Tabella 1.
3. Entro 60 giorni dalla data del presente Accordo la Provincia Autonoma di Trento provvede ad aggiornare il sopra citato programma stralcio alle disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 91/271/CE. Gli ulteriori fabbisogni che saranno espressi da tale aggiornamento saranno posti a carico della Provincia Autonoma di Trento sulla quota prevista per la realizzazione di reti fognatura, collettamento e degli impianti di depurazione, degli enti competenti per il servizio di fognatura e depurazione nonché con ulteriori fondi statali che nel frattempo si rendessero disponibili.
4. Per le finalità di cui al precedente punto 1 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Provincia Autonoma di Trento possono stipulare anche uno o più accordi integrativi.

Articolo 9



Ripristino e tutela dei corpi idrici pregiati

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Provincia Autonoma di Trento possono concordare e sviluppare specifiche azioni miranti a tutelare corpi idrici di particolare pregio (allegato B) tra cui i seguenti:
 - Fiume Noce e Avisio;
 - Laghi tra cui i seguenti: lago di Garda, lago di Caldonazzo, lago di Ledro, lago Serrai, lago di Toblino, lago di Cavedine, lago di Levico.
2. I sopraindicati interventi sono realizzati con le risorse di cui alla Tabella 2.
3. Le attività (allegato C) finalizzate all'implementazione del progetto comunitario Wetlands guidato dall'Italia nell'ambito della strategia comune di implementazione della direttiva 2000/60/CE, saranno realizzate anche con le risorse di cui alla Tabella 3.
4. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Provincia Autonoma di Trento possono stipulare uno o più accordi integrativi

Articolo 10

Interventi urgenti per la riduzione degli scarichi di sostanze pericolose

1. Sono individuati nell'allegato D gli interventi miranti a ridurre lo scarico nelle acque delle sostanze pericolose di cui alla direttiva 76/464/CEE, nonché delle ulteriori sostanze pericolose individuate dalla Decisione n. 2001/2455/CE. A tal fine la



Provincia Autonoma di Trento sviluppa specifiche azioni miranti a ridurre lo scarico nelle acque delle sostanze pericolose di cui alla direttiva 76/464/CEE, nonché delle ulteriori sostanze pericolose individuate dalla Decisione n. 2001/2455/CE. A tal fine procede alla stipula di Accordi di Programma con singole imprese impegnando risorse finanziarie ai fini di assicurare l'eliminazione degli scarichi di tali sostanze.

2. I sopraindicati interventi sono realizzati con le risorse di cui alla Tabella 4.
3. Per le finalità di cui al punto 1 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Provincia Autonoma di Trento possono concordare di stipulare con i soggetti interessati uno o più accordi integrativi. Il finanziamento di tali accordi potrà essere integrato con le risorse che verranno rese disponibili da parte degli altri soggetti sottoscrittori degli specifici Accordi, e conseguentemente verranno aggiornate le relative schede intervento.

Articolo 11
Interventi di monitoraggio

1. Comprendono gli interventi specifici di cui all'allegato E finalizzati alla pianificazione nel settore della tutela delle acque e al rilevamento delle caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche e biologiche dei corpi idrici della provincia di Trento, adeguati per il monitoraggio qualitativo e quantitativo della risorsa, come indicato nell'Allegato 1 al D.Lgs n. 152/99.
2. I sopraindicati interventi sono realizzati con le risorse di cui alla Tabella 5. Trattandosi di finanziamenti per compiti istituzionali della Provincia Autonoma di Trento e non per la realizzazione di opere, non è richiesta la compilazione delle schede intervento di cui all'allegato G.

Articolo 12
Quadro riassuntivo degli interventi urgenti

1. Gli interventi urgenti finalizzati alla tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei di cui all'Allegato A, trovano copertura attraverso l'impiego delle seguenti risorse:
Tabella 1 - Interventi urgenti per la tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art.8)

Valori in Euro


Corpi idrici superficiali e sotterranei		
Tipologia	Fonte	Importo
Risorse immediatamente disponibili	Min. Amb. Legge 388/2000 e 448/2001	4.852.164,22
	Fondi Provincia Autonoma di Trento	21.372.835,78
Risorse subordinate a specifici adempimenti	Min. Amb. Legge 388/2000 - Art. 144, comma 17	222.736,67 (attualizzato 2.728.922,95)
	Fondi Provincia Autonoma di Trento	4.771.077,05
TOTALE		33.725.000,00

2. Gli interventi urgenti finalizzati al ripristino ed alla tutela dei corpi idrici pregiati, elencate nell'Allegato B trovano copertura finanziaria anche attraverso l'impiego delle seguenti risorse:

Tabella 2 - Interventi urgenti finalizzati al ripristino e alla tutela dei corpi idrici pregiati (art.9)

Valori in Euro

Corpi idrici pregiati		
Tipologia	Fonte	Importo
Risorse subordinate a specifici adempimenti	Fondi Provincia Autonoma di Trento	40.000,00
TOTALE		40.000,00



3. Le attività di assistenza nelle zone umide della Provincia finalizzate all'implementazione del progetto comunitario Wetlands elencate nell'Allegato C trovano copertura finanziaria anche attraverso l'impiego delle seguenti risorse:

Tabella 3 - Attività di assistenza nelle zone umide della Provincia finalizzate all'implementazione del progetto comunitario Wetlands (art.9)

Valori in Euro

Progetto Wetlands		
Tipologia	Fonte	Importo
Risorse immediatamente disponibili	Min. Amb. Delibera CIPE 36/2002	20.000,00
TOTALE		20.000,00

4. Gli interventi urgenti finalizzati alla riduzione ed eliminazione degli scarichi di sostanze pericolose di cui all'Allegato D del presente Accordo di Programma trovano copertura finanziaria attraverso l'impiego delle seguenti risorse:

Tabella 4 - Interventi urgenti finalizzati alla riduzione e eliminazione degli scarichi di sostanze pericolose (art.10)

Valori in Euro

Eliminazione sostanze pericolose		
Tipologia	Fonte	Importo
Risorse subordinate a specifici adempimenti	Min. Amb. Legge 388/2000 - Art. 109	47.617,08
Risorse da individuare	Risorse private	71.382,92
TOTALE (1)		119.000,00

(1) L'importo totale si riferisce al totale della spesa ammessa ai sensi delle disposizioni provinciali vigenti

5. Gli interventi di monitoraggio e pianificazione finalizzati alla definizione ed al perseguimento degli obiettivi di qualità di cui all'Allegato E, trovano copertura finanziaria attraverso l'impiego delle seguenti risorse:

Tabella 5 - Interventi di monitoraggio (art.11)

Valori in Euro


Monitoraggio e Pianificazione		
Tipologia	Fonte	Importo
Risorse immediatamente disponibili	Min. Amb. Legge 388/2000 e 448/2001	831.943,20
	Fondi Provincia Autonoma di Trento	60.421,02
TOTALE		892.364,22

6. Il complesso delle risorse attivate per la realizzazione degli interventi è quindi riportata nella Tabella 6.

Tabella 6 - Riepilogo delle risorse attivate per settore di intervento

Valori in Euro

SETTORE	IMPORTO
Interventi urgenti per la tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei	33.725.000,00
Interventi finalizzati alla tutela dei corpi idrici pregiati	40.000,00
Interventi finalizzati all'impiego del progetto comunitario Wetlands	20.000,00
Interventi urgenti finalizzati alla riduzione e eliminazione degli scarichi di sostanze pericolose	119.000,00
Interventi di monitoraggio e pianificazione	892.364,22
TOTALE	34.796.364,22



7. I fondi statali saranno erogati alla Provincia Autonoma di Trento che li potrà gestire direttamente per interventi di propria competenza o assegnerà agli Enti competenti, i fondi di rispettiva competenza. Gli Enti competenti assicurano la realizzazione degli interventi nel rispetto della disciplina vigente.
8. La Provincia Autonoma di Trento eroga agli Enti competenti i fondi di ciascun singolo intervento ai sensi della normativa provinciale in vigore secondo le modalità previste dall'articolo 6 della legge provinciale n. 1 del 1995 in materia di utilizzazione di finanziamenti statali in conformità con gli strumenti della programmazione statale.
9. Le economie derivanti dall'attuazione degli interventi individuati nel presente Accordo, opportunamente accertate dal Soggetto Responsabile dell'Accordo, sono utilizzate dalla Provincia Autonoma di Trento e riprogrammate, anche individuando nuovi interventi, su proposta del Soggetto Responsabile, condivisa dai soggetti sottoscrittori, mediante comunicazione al Comitato istituzionale di gestione (CIG). Le relative schede intervento, redatte ai sensi delle delibere CIPE 44/00 e 76/02, verranno successivamente implementate nell'Applicativo Intese.

Articolo 13

Quadro finanziario degli interventi immediatamente attivati


1. Il costo complessivo degli interventi immediatamente attivati con il presente accordo, finanziati con risorse immediatamente disponibili e per i quali sono state redatte le apposite schede intervento redatte ai sensi della delibera CIPE n. 44/00 e 76/02 è pari a Euro **27.137.364,22**.
2. La copertura finanziaria degli interventi indicati al comma 1 è assicurata dalle risorse immediatamente disponibili riportate nel Quadro A.

Quadro A - Copertura finanziaria degli interventi immediatamente attivati per fonte di finanziamento ed annualità

Valori in Euro

Fondi/Soggetto finanziatore	Annualità di provenienza delle risorse			
	2001-2002	2003-2004	TOTALE	Cap.
Fondi Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio L. 388/2000 e L. 448/2001	2.193.444,10	2.658.720,12	4.852.164,22	7082
Ministero dell'Ambiente- Fondi ex art.62 comma 14 bis D.lgs. 152/99 per pianificazione e monitoraggio	376.083,91	455.859,29	831.943,20	7082
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Delibera CIPE 36/2002		20.000,00	20.000,00	
Provincia Autonoma di Trento			21.433.256,80	
TOTALE			27.137.364,22	

3. Il presente Accordo assicura inoltre la copertura finanziaria disponibile subordinatamente a specifici adempimenti per gli interventi indicati all'articolo 6 comma 4 b.2. la cui copertura è riportata nel Quadro B. Le relative schede intervento, redatte ai sensi delle delibere CIPE 44/00 e 76/02 saranno formalizzate non appena le relative risorse finanziarie saranno trasferibili. Tali schede saranno pertanto inserite dalla Provincia Autonoma di Trento nel sistema informatizzato del Ministero dell'Economia e delle Finanze a seguito della comunicazione dell'effettiva disponibilità delle risorse e della successiva autorizzazione del Ministero dell'Economia e Finanze e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.



Quadro B - Quadro complessivo delle risorse finanziarie disponibili subordinatamente a specifici adempimenti per fonte di finanziamento ed annualità

Valori in Euro

Fondi/Soggetto finanziatore	Annualità di provenienza delle risorse			
	2001-2002	2003-2004	TOTALE	Capitolo
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio Legge 388/2000 - Art. 144, comma 17	1.371.669,63 (valore attualizzato del contributo annuo di 111.956,67)	1.357.253,32 (valore attualizzato del contributo annuo di 110.780,00)	2.728.922,95 (valore attualizzato del contributo annuo di 222.736,67)	8614
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio Legge 388/2000 - Art. 109	47.617,08	0	47.617,08	7360
Fonti imprese private da individuare			71.382,92	
Fondi Provincia Autonoma di Trento			4.811.077,05	
TOTALE			7.659.000,00	

Articolo 14


Impegni dei soggetti sottoscrittori

1. I soggetti sottoscrittori del presente Accordo di Programma Quadro si impegnano, nello svolgimento dell'attività di propria competenza:
 - a) a rispettare i termini concordati ed indicati nelle schede di intervento allegate al presente Accordo di Programma Quadro;
 - b) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso, in particolare, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
 - c) a stipulare gli atti convenzionali che regolano le procedure amministrative e finanziarie necessarie all'attuazione del presente accordo;
 - d) a procedere con periodicità semestrale al monitoraggio ed alla verifica dell'Accordo e, se necessario, a proporre gli eventuali aggiornamenti al soggetto responsabile dell'attuazione di cui al successivo articolo 15, secondo le disposizioni della Delibera Cipe n. 76/02 e le modalità previste dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro citata nelle premesse;
 - e) ad attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
 - f) a rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, gli eventuali ostacoli, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza, l'intervento sostitutivo dell'autorità competente individuata, per ogni intervento, ai sensi del successivo articolo 18, ferme restando le competenze tecniche ed amministrative in capo agli enti aderenti;

Articolo 15

Soggetto responsabile dell'attuazione delle azioni previste nell'Accordo di Programma

2. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo si individua quale Responsabile dell'Accordo l'Ing. Claudio Bortolotti, Dirigente generale del Dipartimento protezione civile e tutela del territorio.
3. Il responsabile dell'Accordo ha il compito di:




- a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
- b) governare il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricompresi nell'Accordo;
- c) promuovere, di concerto con i responsabili dei singoli interventi, le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
- d) nel corso dell'istruttoria dell'accordo e nei monitoraggi semestrali, da effettuarsi secondo le modalità indicate nella Circolare sul monitoraggio degli APQ citata in premessa, coordinare la raccolta dei dati effettuata dai Responsabili di intervento e verificare la completezza e la coerenza dei dati delle schede intervento, così come l'assenza per le stesse di codici di errore nell'applicativo informatico per il monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro (di seguito denominato "Applicativo Intese") del Ministero Economia e Finanze.
- e) nel corso dei monitoraggi semestrali, ed in particolare nella iniziale fase di aggiornamento delle schede intervento, comunicare al Ministero dell'Economia e Finanze - Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le Intese la lista degli interventi per i quali siano intervenute modifiche rispetto all'ultima versione monitorata, come indicato al par. 4.2 della Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro citata in premessa, modifiche da illustrare in dettaglio all'interno del relativo rapporto di monitoraggio;
- f) nel corso dei monitoraggi semestrali, assicurare il completo inserimento dei dati delle schede-intervento rispettivamente entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno;
- g) inviare al Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le Intese ed al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, Servizio tutela acque interne, entro il 28 Febbraio e il 30 Settembre di ogni anno - a partire dal primo semestre successivo alla stipula dell'APQ - il Rapporto di monitoraggio sullo stato di attuazione dell'APQ, redatto ai sensi della delibera CIPE 76/2002 e secondo le modalità previste dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro citata in premessa, da trasmettere successivamente al Comitato Paritetico di Attuazione;
- h) assegnare, in caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, al soggetto inadempiente un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente tale termine, segnala l'inadempienza al Comitato Paritetico di Attuazione per le necessarie valutazioni.

Articolo 16

Soggetto responsabile della realizzazione del singolo intervento

1. Per ogni intervento viene indicato nelle apposite schede (Allegato 2) il "Responsabile di intervento".
2. Il responsabile di intervento viene nominato ai sensi dell'articolo 6 e seguenti della Legge provinciale n. 23 del 30 novembre 1992.
3. il Responsabile di Intervento ai fini dell'APQ svolge nel corso dei monitoraggi semestrali, in particolare, i seguenti compiti:
 - a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e



- dei punti-cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
- b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
 - c) raccogliere ed immettere nell'Applicativo Intese i dati delle schede intervento e ne risponde della loro veridicità;
 - d) verificare la veridicità delle informazioni contenute nelle singole schede intervento e l'attuazione degli impegni assunti, così come porre in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti;
 - e) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti che hanno sottoscritto le schede di intervento, segnalando tempestivamente al Responsabile dell'APQ gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione
 - f) trasmettere al responsabile dell'APQ la scheda intervento unitamente ad una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti, le azioni di verifica svolte, l'indicazione di ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive, nonché ogni altra informazione richiesta dal Responsabile dell'APQ;
 - g) fornire al responsabile dell'attuazione dell'Accordo ogni altra informazione necessaria, utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento.

Articolo 17


Procedimento di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'Accordo

1. Il soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo Quadro, in caso di contrasti in ordine all'interpretazione o all'esecuzione delle obbligazioni previste nel presente Accordo, su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia o anche d'ufficio, invita le Parti interessate a rappresentare le rispettive posizioni per l'esperienza di un tentativo di conciliazione.
2. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'Accordo raggiunto.
3. Qualora, invece, le controversie permangano, la questione verrà rimessa al Comitato Istituzionale di Gestione.
4. Gli eventuali conflitti insorti tra soggetto attuatore e l'impresa che realizza l'intervento vanno composti così come previsto dal contratto d'appalto.

Articolo 18

Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi e inadempienze

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente.
2. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
3. Nel caso di ritardo, inerzie o inadempimenti, il soggetto responsabile dell'Accordo invita il soggetto sottoscrittore, al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento sono imputabili, ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato.



4. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere entro il termine prefissato al soggetto responsabile dell'Accordo le iniziative assunte e i risultati conseguiti.
5. In caso di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle modalità operative prescritte, il soggetto responsabile dell'Accordo invia gli atti, con una motivata relazione, al Comitato paritetico d'attuazione formulando, se del caso, una proposta circa le misure da adottare in via sostitutiva.
6. Il Comitato paritetico d'attuazione propone al Comitato istituzionale di gestione le misure da adottare in relazione agli inadempimenti.
7. Ove le azioni di cui ai commi precedenti non garantiscano il risultato dell'adempimento o lo garantiscano in modo insoddisfacente, il Comitato Paritetico di Attuazione dell'APQ attiva le procedure per la revoca del finanziamento in ragione della titolarità dei fondi.
8. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese risarcitorie nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento contestato per i danni arrecati.
9. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato, compete comunque l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Articolo 19
Disposizioni generali

1. Il presente Accordo di Programma è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. L'Accordo è in vigore fino alla completa attuazione degli interventi in esso previsti. Per concorde volontà dei sottoscrittori l'Accordo è prorogabile, può essere modificato o integrato e possono aderirvi altri soggetti rientranti tra quelli individuati dalla lettera b) del punto 1.3 della delibera CIPE 21 marzo 1997, la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
3. I lavori relativi agli interventi ricompresi nel presente Accordo di programma che beneficino di fondi pubblici dovranno essere appaltati in coerenza con gli indirizzi programmatici e la tempistica individuati dagli specifici strumenti di finanziamento attivati.


Le parti danno atto che in materia di contabilità, controllo, vigilanza, responsabilità contrattuale ciascuna parte applica, per quanto di competenza, le rispettive norme vigenti.


Roma, li 27 ottobre 2004

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO TERRITORIALE E LE INTESI
PAOLO EMILIO SIGNORINI




MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DELLA VITA
GIANFRANCO MASCAZZINI








MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE RETTI
ROBERTO SABATELLI



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE SERVIZIO PER LE POLITICHE STRUTTURALI E LO SVILUPPO
RURALE
GIUSEPPE SERINO



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E TUTELA DEL TERRITORIO
CLAUDIO BORTOLOTTI



ELENCO ALLEGATI

Allegato A - Interventi urgenti per la tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

Allegato B - Interventi urgenti finalizzati al ripristino e tutela dei corpi idrici pregiati

Allegato C - Attività di assistenza nelle zone umide della Provincia finalizzate all'implementazione del progetto comunitario Wetlands

Allegato D - Interventi urgenti finalizzati alla riduzione e eliminazione degli scarichi di sostanze pericolose

Allegato E - Interventi di monitoraggio e pianificazione

Allegato F - Relazione tecnica

Allegato G - Schede intervento

